



PROCEDURA DI *WHISTLEBLOWING*

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2023, N. 24

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 ottobre 2025

Rev.	Data	Oggetto
00	27 ottobre 2025	• Adozione della Procedura di <i>Whistleblowing</i> di Polifarma Benessere s.r.l.

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI - WHISTLEBLOWING

§ § §

INDICE

1. PREMESSA.....	4
2. SCOPO DELLA PROCEDURA.....	5
3. RIFERIMENTI NORMATIVI E FONTI APPLICABILI.....	5
3.1 FONTI ESTERNE APPLICABILI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING.....	5
3.2 FONTI ESTERNE APPLICABILI IN MATERIA DI DATA PROTECTION.....	6
3.3 FONTI INTERNE.....	6
4. GLOSSARIO.....	7
5. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE (C.D. SEGNALANTI O WHISTLEBLOWER)....	8
6. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI.....	9
6.1 REQUISITI MINIMI DELLE SEGNALAZIONI.....	11
6.2 SEGNALAZIONI ANONIME.....	12
7. GARANZIE E TUTELE DEL SEGNALANTE.....	12
7.1 TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE.....	12
7.2 MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE.....	13
7.3 MISURE DI SOSTEGNO DEL SEGNALANTE.....	15
7.4 LIMITAZIONI DELLA TUTELA DEL SEGNALANTE.....	15
7.5 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE.....	15
8. REGIME SANZIONATORIO.....	16
9. GESTORE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE.....	16
10. ITER OPERATIVO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE.....	17
10.1 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI.....	17
10.2 FASI DEL PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	17
11. CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNI.....	19
11.1 SEGNALAZIONI ALL'ANAC.....	19
11.2 DIVULGAZIONE PUBBLICA.....	20
11.3 DENUNCIA ALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE.....	20
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	21
13. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI.....	21
14. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE.....	22

15. APPROVAZIONE E REVISIONE.....	22
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679.....	23

1. PREMESSA

Il *Whistleblowing* è un istituto di derivazione anglosassone introdotto in Italia dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione”*) e successivamente disciplinato in modo più specifico dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 (*“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*) che ha esteso la tutela dei segnalanti anche al settore privato. Attualmente, la materia è regolata in via definitiva dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 marzo 2023, recante *“Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, che ne ha ridefinito le tutele e ampliato l’ambito di applicazione agli enti che abbiano più di 50 dipendenti o si siano dotati di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Per *Whistleblowing* si intende la segnalazione da parte di determinate categorie di soggetti (dipendenti, ex-dipendenti, collaboratori, fornitori, etc.), in modo riservato e protetto, di comportamenti illeciti, irregolarità o violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali) di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, sia in enti pubblici sia privati, che possano ledere l’interesse pubblico o l’integrità dell’organizzazione.

Lo scopo principale di tale istituto è risolvere o, se possibile, prevenire eventuali problematiche che potrebbero derivare da una violazione o da un comportamento illecito consentendo di affrontare le criticità in maniera tempestiva e con la necessaria riservatezza.

Polifarma Benessere s.r.l. (di seguito anche *“Polifarma Benessere”* o la *“Società”* o l’*“Ente”*) favorisce l’utilizzo del *Whistleblowing* quale fondamentale misura di etica e prevenzione dei rischi, incoraggiando e tutelando le persone che, agli effetti della vigente disciplina, effettuano delle segnalazioni.

La predetta normativa prevede, in sintesi:

- un regime di tutela verso specifiche categorie di soggetti che segnalano informazioni, acquisite nel contesto lavorativo, relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente;
- misure di protezione, tra cui il divieto di ritorsioni, a tutela del segnalante nonché dei facilitatori, dei colleghi e dei parenti del segnalante e dei soggetti giuridici collegati al segnalante;
- l’istituzione di canali di segnalazione interni all’ente (di cui uno di tipo informatico) per la trasmissione di segnalazioni che garantiscano la tutela della

riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e/o comunque menzionata nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;

- unitamente alla facoltà di sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, la possibilità (qualora ricorra una delle condizioni previste all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 24/2023) di effettuare segnalazioni esterne tramite il canale gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, ANAC), nonché di effettuare divulgazioni pubbliche (al ricorrere di una delle condizioni previste all'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 24/2023), tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- provvedimenti disciplinari, nonché sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da ANAC nei casi previsti dagli artt. 16 e 21 del D.Lgs. n. 24/2023.

2. SCOPO DELLA PROCEDURA

La presente procedura, adottata da Polifarma Benessere in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni di informazioni, adeguatamente circostanziate, riferibili al personale di Polifarma Benessere e/o a terzi, relative a violazioni di leggi e regolamenti, del Codice Etico e del Codice di Condotta dei Fornitori, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché del sistema di regole e procedure vigenti nella Società.

Per quanto non espressamente indicato dalla presente procedura resta integralmente applicabile quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023.

La presente procedura è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Polifarma Benessere e delle misure da questa attuate per assicurare la *compliance* alle disposizioni normative e garantire il rispetto dei criteri di comportamento stabiliti dal Codice Etico della Società.

Al fine di promuovere l'efficacia dei canali di segnalazione, la Società pone il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi che siano collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione stessa e prevede sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI E FONTI APPLICABILI

3.1 FONTI ESTERNE APPLICABILI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

- ✓ Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 (*"Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*);

- ✓ Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (*“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*);
- ✓ Legge 6 novembre 2012, n. 190 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione”*);
- ✓ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, che ha modificato il quadro regolatorio della Legge 30 novembre 2017, n. 179;
- ✓ Guida operativa per gli enti privati adottata da Confindustria ad ottobre 2023;
- ✓ Linee guida ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) del 12 luglio 2023.

3.2 FONTI ESTERNE APPLICABILI IN MATERIA DI DATA PROTECTION

- ✓ Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- ✓ Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali - Codice *Privacy*) armonizzato al GDPR dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché modificato e integrato dal Decreto Legge 8 ottobre 2021, n. 139 - convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205 - e dal Decreto Legge 30 settembre 2021, n. 132 - convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2021, n. 178;
- ✓ Pareri, provvedimenti e ordinanze di ingiunzione dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, tra cui:
 - Parere su uno schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. direttiva *whistleblowing*) dell’11 gennaio 2023;
 - Parere n. 304 del 6 luglio 2023 sullo Schema di Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

3.3 FONTI INTERNE

- ✓ Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Polifarma Benessere ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- ✓ Codice Etico e Codice di Condotta dei Fornitori.

4. GLOSSARIO

Ai fini della presente procedura, le espressioni e i termini citati sono definiti come di seguito riportato:

- **Violazioni:** comportamenti, atti od omissioni, che siano idonei a ledere l'interesse o l'integrità di Polifarma Benessere, meglio specificati nel paragrafo 6 della presente procedura;
- **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ente con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché elementi riguardanti condotte, anche omissive, volte ad occultare tali violazioni;
- **Segnalazione:** qualsiasi comunicazione, scritta, orale o esposta in colloquio, anche in forma anonima, contenente informazioni sulle violazioni acquisite nel proprio contesto lavorativo;
- **Segnalazione interna:** comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale interno di segnalazione;
- **Segnalazione esterna:** comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- **Divulgazione pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- **Contesto lavorativo:** attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte da un soggetto nell'ambito dei rapporti giuridici da questi instaurati con Polifarma Benessere, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, il soggetto acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile;
- **Segnalante:** persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **Facilitatore:** persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **Persona coinvolta:** persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

- **Altri soggetti:** i soggetti di cui al paragrafo 5 della presente procedura e individuati dall'art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 24/2023;
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- **Gestore della segnalazione:** soggetto o ufficio incaricato della ricezione e gestione delle segnalazioni effettuate attraverso il canale di segnalazione interno dell'ente;
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** organo di controllo incaricato di vigilare sull'adeguatezza e sul funzionamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Polifarma Benessere ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- **Seguito:** azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- **Riscontro:** comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- **ANAC** (acronimo di Autorità Nazionale Anticorruzione): è un'autorità amministrativa indipendente italiana con compiti di tutela dell'integrità della pubblica amministrazione, contrasto dell'illegalità, prevenzione della corruzione, attuazione della trasparenza e controllo sui contratti pubblici. L'ANAC ha un ruolo fondamentale nella gestione delle segnalazioni e nella protezione dei *whistleblower*, e, in quest'ambito, assolve ai seguenti compiti: a) gestione delle segnalazioni esterne; b) attività di monitoraggio e supporto nell'attuazione della normativa in tema di *whistleblowing*, fornendo ausilio agli enti nell'implementazione dei canali di segnalazione; c) poteri sanzionatori nei confronti dei soggetti che non rispettano gli obblighi previsti dalla normativa.

5. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE UNA SEGNALEZIONE (C.D. SEGNALENTI O WHISTLEBLOWER)

La presente procedura è volta ad incoraggiare chiunque acquisisca, nel contesto dell'attività lavorativa, informazioni sugli illeciti commessi dall'organizzazione o per conto dell'organizzazione, a segnalare le informazioni sulle violazioni.

Le segnalazioni potranno essere effettuate, ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 24/2023 dai soggetti che operano nel contesto lavorativo della Società in qualità di:

- ✓ lavoratori subordinati;
- ✓ lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa per conto o in favore di Polifarma Benessere;

- ✓ collaboratori che forniscono beni o servizi (es. fornitori), liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso Polifarma Benessere;
- ✓ volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- ✓ azionisti e soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se le relative attività sono svolte a titolo di fatto e non di diritto;
- ✓ fornitori di prestazioni a favore di terzi a qualsiasi titolo (a prescindere dalla natura di tali attività) anche in assenza di corrispettivo.

Sono, altresì, compresi nella categoria in oggetto tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, vengono a conoscenza di illeciti nell'ambito del contesto lavorativo della Società, ovvero:

- ✓ quando il rapporto di lavoro non sia ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- ✓ durante il periodo di prova;
- ✓ successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Il sistema di tutele previsto dalla presente procedura si estende anche ad "Altri soggetti" che, pur non avendo effettuato direttamente la segnalazione, sono comunque ritenuti meritevoli di tutela. Si tratta, in particolare, di:

- ✓ facilitatori, ovvero persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- ✓ persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono ad esso legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ✓ colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente;
- ✓ enti di proprietà del segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

6. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 le violazioni "rilevanti" (che possono essere oggetto di segnalazione e che consentono, pertanto, l'applicazione delle misure di tutela indicate nel successivo paragrafo 7) consistono in tutti quei comportamenti, atti od omissioni che siano idonei a ledere l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

In particolare, è possibile distinguere tre distinte categorie:

- violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati

finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- violazioni di disposizioni europee che consistono in: *i)* atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; *ii)* atti ed omissioni riguardanti il mercato interno¹; *iii)* atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati;
- violazioni di disposizioni nazionali che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo². Tali illeciti e condotte non devono rientrare nelle categorie delle violazioni delle disposizioni nazionali ed europee e nelle violazioni delle disposizioni europee.

Esulano dal perimetro di applicazione del Decreto *Whistleblowing* (e non consentono, pertanto, l'applicazione delle misure di tutela indicate nel successivo paragrafo 7):

- ✓ rivendicazioni, contestazioni, richieste di carattere personale del segnalante o della persona che abbia sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, relative esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate, salvo che siano collegate o riferibili alla violazione di norme o di regole/procedure interne;
- ✓ segnalazioni di violazioni che sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali riguardanti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente o da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione, e alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale,

¹ Rientrano in tale ambito tutte le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

² A mero titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere oggetto di segnalazione quei comportamenti impropri che consistono in: violazioni delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro; accessi indebiti agli applicativi aziendali (anche mediante l'uso di credenziali altrui); irregolarità nell'attestazione delle presenze in ufficio; favoritismi; false dichiarazioni; falsificazione di dati e/o informazioni relative alla clientela; utilizzo improprio di istituti a tutela del dipendente (es. malattia, garanzie e tutele ex L. 5 febbraio 1992, n. 104, congedi, permessi sindacali); rapporti/frequentazioni inopportune tra dipendenti e "soggetti terzi" (consulenti, collaboratori, fornitori, etc.) per il raggiungimento di fini privati; etc.

a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

- ✓ segnalazioni di fatti o circostanze rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, nonché in materia di esercizio e tutela del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, di repressione delle condotte antisindacali.

Le segnalazioni, inoltre, non devono assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi volti a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona a cui i fatti segnalati sono riferiti.

Le segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave sono vietate e, in tale ipotesi, al segnalante non sono riconosciute le misure di protezione previste nella presente procedura, mentre saranno applicate nei Suoi confronti le sanzioni previste nel sistema disciplinare adottato dalla Società.

6.1 REQUISITI MINIMI DELLE SEGNALAZIONI

Al fine di consentire un proficuo utilizzo della segnalazione questa deve avere gli elementi essenziali di seguito riportati.

- Oggetto: una chiara descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti (a titolo puramente esemplificativo: contratto, transazione, luogo, etc.) e, ove presenti, anche le modalità con cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione.
- Segnalato e persone coinvolte: qualsiasi elemento (come funzione/ruolo aziendale) che consenta un'agevole identificazione del/i presunto/i autore/i del comportamento illecito e delle persone coinvolte. Inoltre, il segnalante potrà indicare i seguenti ulteriori elementi: *a)* indicazione di eventuali altre persone che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione; *b)* invio di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti; *c)* generalità e/o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato; *d)* ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato. Il segnalante potrà, inoltre, fornire eventuale documentazione utile a meglio circostanziare la segnalazione.

Nel caso in cui la segnalazione non dovesse rispettare i requisiti minimi sopra individuati, verrà ritenuta inammissibile e sarà di conseguenza archiviata. Il Gestore

potrà comunque effettuare verifiche collegate a segnalazioni che non integrino i suddetti requisiti qualora lo ritenga opportuno.

6.2 SEGNALAZIONI ANONIME

La segnalazione può essere inoltrata in forma anonima. Si evidenzia, tuttavia, che l'anonimato può ostacolare l'attività istruttoria e limitare la possibilità di fornire un adeguato riscontro al segnalante. Le tutele di cui al D.Lgs. n. 24/2023 sono estese al segnalante anonimo qualora la sua identità venga successivamente accertata.

7. GARANZIE E TUTELE DEL SEGNALANTE

7.1 TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. Fatti salvi gli obblighi di legge, l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del GDPR e dell'art. 2-*quaterdecies* del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, possono essere rivelate solo previo consenso espresso dello stesso segnalante³:

- ✓ nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- ✓ nell'ambito del procedimento instaurato in seguito a segnalazioni interne o esterne, se la rivelazione dell'identità del segnalante o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. A tal fine, in tali casi è data preventiva comunicazione scritta al segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

La riservatezza è garantita anche a chi segnala prima dell'inizio o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero nel periodo di prova, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo oppure nella fase selettiva o precontrattuale.

³ Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. La segnalazione è comunque sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico.

È altresì garantita la riservatezza sull'identità delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, nonché sull'identità e sull'assistenza prestata dai facilitatori, con le medesime garanzie previste per il segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, fatte salve le eccezioni di cui sopra, può comportare nei confronti dell'interessato l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte di ANAC, nonché l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte della Società, in linea con le previsioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Polifarma Benessere (Capitolo 6: "Il Sistema Disciplinare").

7.2 MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Polifarma Benessere agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione connesse alla segnalazione, secondo le condizioni e i requisiti previsti dal Decreto *Whistleblowing*.

Tali garanzie consistono da un lato, nel divieto di ritorsioni per le segnalazioni effettuate posto in capo al datore di lavoro, e dall'altro, nel regime di nullità degli atti ritorsivi eventualmente subiti in violazione di tale divieto.

Affinché le persone segnalanti possano beneficiare del regime di protezione è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

- ✓ che si tratti di un soggetto compreso nell'elenco di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023;
- ✓ che le informazioni sulle violazioni segnalate rientrino nell'ambito oggettivo previsto dal D.Lgs. n. 24/2023;
- ✓ che il segnalante al momento della segnalazione o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica avesse "fondato motivo" di ritenere veritiere le informazioni;
- ✓ che la segnalazione sia effettuata secondo le procedure previste dai canali interni o esterni.

La protezione è garantita anche al segnalante anonimo, che ritiene di aver subito ritorsioni ed è stato successivamente identificato.

Le misure di protezione si applicano, altresì, nei limiti e alle condizioni previste dal capo III del D.Lgs. n. 24/2023, anche a:

- ✓ facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente;
- ✓ enti di proprietà del segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

In particolare, a tutela del segnalante, sono sanzionabili disciplinarmente:

- i comportamenti ritorsivi, ossia qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione interna o esterna/divulgazione pubblica/denuncia, che può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto⁴;
- le condotte idonee ad ostacolare la segnalazione;
- le violazioni delle misure di tutela del segnalante con riferimento all'obbligo di riservatezza;
- la mancata istituzione o inefficiente gestione del canale di segnalazione interno.

Chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della segnalazione deve comunicarlo ad ANAC, che informerà l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 24/2023, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante è nullo, e questi ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro.

Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante che possa provocare allo stesso un "danno ingiusto", secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 24/2023.

Il segnalante e le persone coinvolte hanno diritto alla cessazione della condotta ritorsiva e al risarcimento del danno.

In caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura ritorsiva avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, si presume che tali comportamenti siano stati posti in essere a causa della segnalazione. In tali ipotesi, il datore di lavoro ha

⁴ In base all'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 24/2023, costituiscono **ritorsioni**, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui *social media*, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici; la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; la valutazione delle *performance* artatamente negativa; la revoca ingiustificata di incarichi; l'ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; il reiterato rigetto di richieste (es. ferie, congedi *et similia*); la sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc..

l'onere di provare che tali condotte o atti siano motivati da ragioni estranee alla segnalazione, secondo quanto disposto dall'art. 17, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 24/2023.

7.3 MISURE DI SOSTEGNO DEL SEGNALANTE

Il segnalante potrà rivolgersi ad enti del Terzo Settore presenti nell'elenco pubblicato sul sito ANAC. Si tratta di enti che esercitano attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (*"promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale"*) e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione delle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

7.4 LIMITAZIONI DELLA TUTELA DEL SEGNALANTE

Il Decreto *Whistleblowing* disciplina i seguenti casi in cui il segnalante non ha diritto di tutela, qualora:

- sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la segnalazione/denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile;
- sia accertata la responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave;
- l'anonimato non sia opponibile per legge e l'identità del segnalante è richiesta dall'Autorità giudiziaria in relazione a indagini (penali, tributarie o amministrative) o ispezioni di organi di controllo originatisi a seguito della segnalazione stessa.

Nelle suddette ipotesi al segnalante verrà irrogata una sanzione disciplinare. Non è, peraltro, esclusa la responsabilità penale, civile o amministrativa per tutti quei comportamenti, atti od omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

7.5 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

È prevista l'assenza di responsabilità penale, civile e amministrativa per chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- i) coperte dall'obbligo del segreto,
- ii) relative alla tutela del diritto d'autore,
- iii) delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali,

iv) che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata o dell'ente, se, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione, purché la segnalazione sia stata effettuata in coerenza con le condizioni per la protezione e le informazioni siano state acquisite lecitamente.

8. REGIME SANZIONATORIO

Ferma restando l'esclusiva competenza di ANAC in merito all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023⁵, per gli stessi illeciti, il sistema adottato dalla Società e richiamato nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Capitolo 6: "Il Sistema Disciplinare"), prevede l'irrogazione di sanzioni disciplinari per il mancato rispetto della presente procedura.

In particolare, la Società intraprenderà ogni più opportuna azione disciplinare nei confronti di:

- ✓ soggetti che ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni;
- ✓ soggetti segnalanti, nel caso in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per il reato di diffamazione commesso con la segnalazione o per i reati di calunnia o di diffamazione commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o qualora sia accertata la responsabilità civile del segnalante per comportamenti riconducibili ai reati sopra indicati in caso di dolo o colpa grave.

Qualora il segnalante sia soggetto diverso dai lavoratori dipendenti, la Società potrà interrompere con effetto immediato i rapporti lavorativi e/o economici in essere.

9. GESTORE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

Polifarma Benessere ha individuato quale destinatario e gestore delle segnalazioni Whistleblowing l'**Organismo di Vigilanza** della Società nominato ex D.Lgs. n. 231/2001, figura in possesso dei necessari requisiti di autonomia, imparzialità e indipendenza e di un'adeguata formazione professionale.

Nel caso in cui la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso, la stessa va trasmessa, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, all'Organismo di Vigilanza, con contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Nel caso in cui i fatti segnalati riguardino l'Organismo di Vigilanza, ovvero quando il medesimo sia coinvolto

⁵ Ai sensi dell'art. 21, primo comma, del D.Lgs. n. 24/2023: "Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti **sanzioni amministrative pecuniarie**:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile".

nella violazione oggetto di segnalazione, il *whistleblower* può provvedere ad inviare la segnalazione all'Organo Amministrativo. Allo stesso modo si procederà nel caso in cui il segnalante sia lo stesso Organismo di Vigilanza.

10. ITER OPERATIVO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

10.1 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI

I destinatari della presente procedura che vengono a conoscenza di informazioni su violazioni sono tenuti ad effettuare una segnalazione attraverso i canali di segnalazione interni di seguito descritti.

Sono individuati i seguenti canali di segnalazione interna idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e la sicurezza delle informazioni, prevedendone l'accesso selettivo solo da parte del personale specificamente autorizzato. In particolare, sono disponibili:

- la piattaforma informatica, accessibile dal sito *web* di Polifarma Benessere (sezione "Procedura di Whistleblowing"), fruibile da tutti i *device* (PC, tablet, smartphone), che garantisce la sicurezza e la protezione dei dati dell'identità del segnalante, la riservatezza della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, in linea con quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023;
- incontro diretto, fisico o virtuale, che il segnalante può richiedere con il Gestore al fine di comunicargli direttamente l'oggetto della segnalazione. A seguito di tale richiesta, che deve essere inoltrata tramite la piattaforma informatica, il Gestore fissa l'incontro con il segnalante entro un periodo di tempo ragionevole. Acquisito il consenso del segnalante ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 24/2023, il Gestore provvede a trascrivere integralmente quanto emerso nel corso del colloquio in un apposito verbale. Tale verbale viene quindi sottoposto al segnalante per l'eventuale apporto di modifiche o integrazioni e deve essere sottoscritto da entrambe le parti. Una copia del verbale sottoscritto è rilasciata immediatamente al segnalante.

10.2 FASI DEL PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il Gestore della segnalazione - individuato, come detto, nell'Organismo di Vigilanza - trasmette, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione, al recapito fornito dal segnalante, l'avviso di ricezione della stessa.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dall'Organismo di Vigilanza di Polifarma Benessere, la stessa sarà trasmessa, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, all'Organismo di Vigilanza, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni *Whistleblowing* è composto dalle seguenti fasi: a) Protocollazione; b) Esame preliminare; c) Istruttoria; d) Esito.

a) Protocollazione

Una volta ricevuta la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza procede alla protocollazione assegnando un codice univoco progressivo e annotando la data di ricezione in un registro riservato. La segnalazione, unitamente all'eventuale relativa documentazione trasmessa, sarà custodita in un archivio/dossier riservato presso lo studio professionale dell'Organismo di Vigilanza. A tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione, il codice sopra specificato sarà utilizzato in tutte le attività di verifica effettuate.

b) Esame preliminare

A seguito della protocollazione, il Gestore procede ad effettuare un esame preliminare sulla segnalazione al fine di verificarne l'ammissibilità. La segnalazione è considerata inammissibile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per: *i)* manifesta mancanza di interesse all'integrità dell'Ente; *ii)* manifesta incompetenza sulle questioni segnalate; *iii)* manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti; *iv)* accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente; *v)* produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione; *vi)* mancata indicazione di dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.

Il Gestore, ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere al *whistleblower*, ai contatti dallo stesso indicati, le opportune richieste di chiarimenti e integrazioni. Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la segnalazione sia ritenuta inammissibile, il Gestore procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante (quale riscontro alla segnalazione).

c) Istruttoria

Per le segnalazioni non archiviate, il Gestore avvia l'attività istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate al fine di valutarne la sussistenza.

Per lo svolgimento dell'istruttoria il Gestore può avviare un dialogo con il *whistleblower*, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici e può avvalersi del loro supporto, può coinvolgere terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante, della persona coinvolta nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Si specifica che, dalla ricezione della segnalazione, fino alla sua chiusura, ogni soggetto che si trovasse in una situazione di conflitto di interesse deve astenersi dall'assumere decisioni al fine di garantire il rispetto del principio di imparzialità.

Non spetta al Gestore accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati

dalla Società, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno dell'Ente ovvero della Magistratura.

d) Esito istruttoria

Terminata l'istruttoria, il Gestore fornisce riscontro alla segnalazione, dando informativa relativamente al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione ovvero le attività intraprese per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, i relativi esiti e le eventuali misure adottate (es.: comunicazione dell'archiviazione per assenza di prove sufficienti o per altri motivi, comunicazione dell'avvio di una verifica di *audit*, provvedimenti adottati per affrontare la vicenda segnalata).

Nella suddetta informativa non verranno fornite, comunque, le informazioni che potrebbero pregiudicare l'eventuale attività di verifica interna, nonché quelle che potrebbero ledere i diritti della persona coinvolta nella vicenda segnalata.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, il Gestore ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne disporrà l'archiviazione con adeguata motivazione. Il riscontro sull'esito della segnalazione deve essere fornito dal Gestore al segnalante entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in assenza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione. Il riscontro, da rendersi nel termine di 3 (tre) mesi, qualora l'istruttoria non sia conclusa, può anche essere meramente interlocutorio. In tal caso potrà essere comunicato lo stato di avanzamento dell'istruttoria. Una volta terminata, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante.

Il Gestore - in relazione ai profili di illiceità/rilevanza riscontrati e ai contenuti della segnalazione - individua i soggetti ai quali inoltrare l'esito dell'istruttoria, tra i seguenti: il Responsabile del procedimento disciplinare a carico dell'incolpato ai soli effetti dell'avvio del procedimento in questione; l'Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti, l'ANAC ovvero, ove esistenti, ulteriori Autorità pubbliche per i profili di rispettiva competenza. In ogni caso, il Gestore provvede a comunicare l'esito della segnalazione al Consiglio di Amministrazione, per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela dell'Ente.

11. CANALI DI SEGNALEZIONE ESTERNI

11.1 SEGNALAZIONI ALL'ANAC

Le persone segnalanti devono privilegiare i canali di segnalazione interna istituiti dalla Società. Tale principio, come previsto dalla normativa di riferimento, è volto, da un lato, *"a favorire una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale d'impresa all'interno delle organizzazioni"*, dall'altro, a fare in modo che i segnalanti, facendo emergere atti, omissioni o condotte illecite, contribuiscano significativamente al miglioramento della propria organizzazione.

Il segnalante può ricorrere al canale di segnalazione esterno istituito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e disponibile sul sito istituzionale ANAC (pagina

<https://whistleblowing.anticorruzione.it>), al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) mancata attivazione da parte della Società del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa; b) qualora abbia effettuato una segnalazione interna e questa non abbia avuto seguito; c) qualora abbia fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato adeguato seguito ovvero che la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; d) qualora abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Laddove dalla segnalazione effettuata ad ANAC emergessero profili di rilievo penale e di danno erariale, l'ANAC provvederà a trasmettere la segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie, che potrebbero chiedere ad ANAC di fornire i dati identificativi del segnalante.

11.2 DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il D.Lgs. n. 24/2023 ha inoltre introdotto la possibilità, al ricorrere di alcuni presupposti stringenti, di avvalersi di un'ulteriore modalità di segnalazione: la divulgazione pubblica, consistente nella diffusione delle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. La divulgazione pubblica è possibile per il segnalante solo al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- ad una segnalazione interna, a cui l'ente non abbia dato riscontro nei termini previsti, abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC, la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC, la quale, tuttavia, non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (ad esempio, qualora possano essere occultate o distrutte prove oppure vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa).

11.3 DENUNCIA ALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE

La nuova normativa, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

Nel caso di segnalazioni esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'Autorità giudiziaria che integrino comportamenti diffamatori o calunniosi, la Società potrà agire quale parte lesa nelle opportune sedi legali per far valere i propri diritti ed eventuali pretese risarcitorie.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui agli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ed in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR*), al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (*"Codice in materia di protezione dei dati personali"*) e al D.Lgs. 18 maggio 2018 n. 51 (*"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"*).

La tutela dei dati personali è assicurata oltre che al segnalante (per le segnalazioni non anonime), al facilitatore nonché alla persona coinvolta o menzionata nella segnalazione. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Società in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del GDPR, fornendo idonee informazioni al segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. A tal fine, la Società fornisce agli interessati, attraverso la pubblicazione sul portale dedicato, apposita informativa sul trattamento dei dati personali effettuato in relazione all'acquisizione e alla gestione delle segnalazioni disciplinate dalla presente procedura.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

13. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni, gli atti istruttori e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali. Quando, su richiesta della segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Gestore, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In

caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

14. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE

Al fine di dare attuazione alla presente procedura, Polifarma Benessere ne assicura una corretta divulgazione sia all'interno che all'esterno della propria organizzazione e, per garantire un'efficace diffusione tra i destinatari, la procedura e l'informativa *privacy* vengono pubblicate sul sito *web* della Società nella specifica sezione "Procedura *Whistleblowing*" dell'Area *Corporate e Compliance*.

15. APPROVAZIONE E REVISIONE

La presente procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Polifarma Benessere.

Eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie od anche solo opportune in ragione di evoluzioni normative e/o giurisprudenziali o di allineamento con le *best practices* e con le Linee guida ANAC o in relazione ad azioni di monitoraggio intraprese o a sopravvenute esigenze organizzative, potranno essere proposte dalle funzioni aziendali competenti e/o dal Gestore al Consiglio di Amministrazione, cui compete l'approvazione finale.

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

(“GENERAL DATA PROTECTION REGULATION” O “GDPR”) - WHISTLEBLOWING

I. PREMESSA

Polifarma Benessere s.r.l. (di seguito, anche, “**Polifarma Benessere**” o “**Società**”) fornisce la presente informativa relativa al trattamento di dati personali degli interessati* effettuato nell’ambito della gestione delle segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e/o di violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o del Codice etico adottati dalla Società, nonché di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse della Società rilevanti ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (di seguito, anche, “Decreto Whistleblowing”).

Le segnalazioni possono essere presentate con le modalità previste nella Procedura di Whistleblowing di Polifarma Benessere (di seguito, anche, “Procedura”) ed in particolare:

- a) in forma scritta, mediante apposita piattaforma *software*;
- b) in forma orale, su richiesta del segnalante, nell’ambito di un incontro di persona con il Gestore delle segnalazioni interne.

I contenuti dell’incontro di cui alla lett. b), previo consenso della persona segnalante, sono documentati tramite registrazione oppure tramite trascrizione integrale. In caso di trascrizione, il segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

*Ai sensi del GDPR, “interessati” sono le persone fisiche a cui i dati si riferiscono. In questo caso, gli interessati sono i segnalanti, il segnalato ed eventuali soggetti citati nella segnalazione.

II. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (“DATA PROTECTION OFFICER” O “DPO”)

Titolare del trattamento dei dati personali per le finalità specificate nella presente informativa (di seguito il “Titolare”) è Polifarma Benessere s.r.l., con sede legale in Roma (RM), Via del Poggio Laurentino n. 2, C.F./P.IVA 04888070960, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, PEC: polifarmabenessere@legalmail.it.

Il Titolare ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati personali (il “DPO”) che Lei potrà contattare per l’esercizio dei Suoi diritti, elencati al successivo paragrafo IX, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativamente al trattamento dei Suoi dati personali, scrivendo all’indirizzo email: dpo@final.it.

III. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati da Lei direttamente forniti per segnalare, nell’interesse della Società, presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di

lavoro, servizio o fornitura con Polifarma Benessere, sono trattati dalla Società stessa per gestire tali segnalazioni.

I dati personali sono dunque acquisiti in quanto contenuti nella segnalazione e/o in atti e documenti a questa allegati, si riferiscono al soggetto segnalante e possono altresì riferirsi a persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché a quelle a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate.

In particolare, i dati sono trattati per svolgere le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza di quanto segnalato, nonché, se del caso, adottare adeguate misure correttive ed intraprendere le opportune azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti dei responsabili delle condotte illecite.

IV. CATEGORIE E FONTE DEI DATI TRATTATI

Per le finalità indicate nella presente informativa, verranno trattati i dati personali del segnalante, nonché informazioni riconducibili a soggetti terzi fornite dal segnalante in ordine a specifici comportamenti, atti od omissioni ritenuti potenzialmente illeciti ai sensi del Decreto *Whistleblowing*, nonché lesivi dell'interesse o dell'integrità del Titolare. La ricezione e la gestione delle segnalazioni dà luogo a trattamenti di dati personali comuni (nome, cognome, ruolo lavorativo, etc.), nonché può dar luogo, a seconda del contenuto delle segnalazioni e degli atti e documenti a queste allegati, a trattamenti di dati personali particolari (dati relativi a condizioni di salute, orientamento sessuale o appartenenza sindacale, di cui all'art. 9 del GDPR) e di dati personali relativi a condanne penali e reati (di cui all'art. 10 del GDPR).

I dati personali del segnalante, del segnalato e/o di terzi trattati dal Titolare sono forniti direttamente dal segnalante e/o da terzi nel corso delle attività istruttorie.

V. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati da Polifarma Benessere per l'adempimento di specifici obblighi previsti dalla normativa vigente, da regolamenti o da disposizioni impartite da autorità competenti di vigilanza e controllo (come previsto dall'art. 6, par. 1, lett. c) GDPR - "*adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento*"), comunque nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, responsabilità, minimizzazione e affidabilità dei sistemi di AI, come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal Regolamento (UE) 2024/1689 sull'Intelligenza Artificiale ("*AI Act*"). La base giuridica specifica è da individuarsi nella normativa di riferimento che disciplina le segnalazioni *Whistleblowing* e, in particolare, nel D.Lgs. n. 24/2023.

I dati personali oggetto del trattamento per la presente finalità saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione e, comunque, non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura

di segnalazione (art. 14, D.Lgs. n. 24/2023), salvo l'instaurazione di procedimento giudiziario o disciplinare conseguente alla segnalazione stessa. In tal caso, i dati saranno conservati per tutta la durata del procedimento, fino alla sua conclusione e allo spirare dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. Successivamente, i dati personali contenuti nella segnalazione saranno cancellati o anonimizzati se necessari per finalità statistiche o di storicizzazione. I dati personali trasmessi dal segnalante che non siano utili alla elaborazione della segnalazione o che siano oggetto di segnalazioni infondate saranno eliminati, ferma restando la possibilità per la Società di conservare tali dati in un archivio separato per finalità di accertamento, esercizio o difesa di un diritto di Polifarma Benessere. Si fa presente che, nel caso in cui la segnalazione avvenga in forma anonima, non verranno trattati dati personali del segnalante.

VI. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO, UTILIZZO DI STRUMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE E LOGICA APPLICATA

Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato sia con strumenti manuali che con strumenti automatizzati, con modalità organizzative e logiche strettamente correlate alle finalità di cui al precedente paragrafo III. e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 5, comma 1 del GDPR, ovvero nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.

I dati personali potranno essere trattati anche mediante l'impiego di strumenti informatici e di intelligenza artificiale interni o forniti da terzi su piattaforme *cloud*, impiegati a supporto dei processi di gestione documentale e sicurezza dei dati, per finalità di: classificazione e ricerca automatica di documenti; analisi automatizzata di dati; verifica della coerenza e completezza dei dati; sicurezza informatica e controllo degli accessi. Tali trattamenti non comporteranno in alcun caso decisioni basate unicamente su processi automatizzati che producano effetti giuridici o similmente significativi sull'interessato (art. 22 del GDPR).

In caso di decisioni automatizzate che producano effetti giuridici o analoghi sugli interessati, che non siano necessarie alla gestione delle segnalazioni o ad adempimenti legali, il Titolare richiederà il consenso esplicito, libero, specifico ed informato dell'interessato, che potrà essere prestato o revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca.

Il trattamento dei dati mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale potrà comprendere operazioni di raccolta dei dati, archiviazione, elaborazione automatica, classificazione, generazione di *output* (testi, immagini, etc.), nonché l'integrazione con altri *data set* utili all'addestramento dei modelli AI. Tali sistemi sono progettati nel

rispetto dei principi di minimizzazione, pseudonimizzazione/anonimizzazione ove possibile e prevenzione dei rischi di discriminazione, errore e pregiudizio.

Gli interessati possono chiedere di conoscere la logica applicata, nonché di ottenere informazioni utili sull'operazione in corso, come previsto dall'art. 22 del GDPR.

Polifarma Benessere tratterà i Suoi dati personali in conformità con le finalità per cui vengono gestiti, tutelandoli dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto e dall'utilizzo improprio o illegittimo.

VII. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati personali richiesti è necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella presente informativa, in particolare per la gestione delle segnalazioni *Whistleblowing* e, ove necessario, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla segnalazione e, in generale, per la tutela dei diritti del Titolare.

Pertanto, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati o il conferimento di dati inesatti o incompleti comporterà l'impossibilità per il Titolare di adempiere ai correlati obblighi di legge, regolamentari o ad ordini dell'autorità.

I dati personali che manifestamente non sono utili alla gestione di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

In ogni caso, eventuali segnalazioni anonime saranno prese in carico solo qualora adeguatamente circostanziate, basate su elementi concreti e rese con dovizia di particolari da far apparire attendibili i fatti segnalati.

VIII. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati dal Titolare e dall'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e incaricato di gestire le segnalazioni, nonché da soggetti terzi designati dal Titolare come responsabili esterni del trattamento *ex art. 28* del GDPR o persone autorizzate al trattamento, che svolgono attività funzionali al perseguimento delle finalità sopra indicate, quali: TeamSystem S.p.A., che fornisce la piattaforma *software* di *Whistleblowing* e che può avere accesso ai Suoi dati personali esclusivamente per ragioni tecniche e di conservazione; consulenti o esperti terzi per la gestione delle segnalazioni.

L'eventuale condivisione della segnalazione e della documentazione prodotta dal segnalante con altre funzioni aziendali o con professionisti esterni a scopo di indagine viene svolta nel rispetto della Procedura di *Whistleblowing* e del Decreto *Whistleblowing*, in ogni caso con la massima attenzione a tutela della riservatezza del segnalante, previo oscuramento dei dati e delle informazioni che potrebbero rivelarne, anche indirettamente, l'identità.

I dati oggetto di trattamento non saranno diffusi né comunicati a terzi, fatta eccezione, ove necessario:

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, da un atto amministrativo generale ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria;
- ad altri eventuali soggetti terzi qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela della Società in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.; nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria; nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata e, qualora sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, sarà possibile solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.

Le segnalazioni sono sottratte all'accesso agli atti (artt. 22 e segg., Legge n. 241/1990), nonché all'accesso civico generalizzato (artt. 5 e segg., D.Lgs n. 33/2013).

IX. DIRITTI DELL'INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO

Relativamente ai trattamenti di dati personali effettuati per le finalità indicate nella presente informativa, l'interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti riconosciuti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nei limiti della loro compatibilità con la normativa in materia di *Whistleblowing*, mediante comunicazione scritta indirizzata al Titolare del trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), utilizzando i recapiti indicati nel paragrafo II. della presente informativa.

In particolare, Lei ha diritto di:

- ✓ ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguarda e, in tal caso, di accedere ai dati stessi e di ricevere informazioni in merito alle finalità del trattamento, alle categorie di dati trattati, ai destinatari o alle categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione previsto (o ai criteri utilizzati per determinarlo), all'esistenza di processi decisionali automatizzati e ai diritti esercitabili in relazione al trattamento. Lei ha inoltre diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, fermo restando che tale diritto non deve ledere i diritti e le libertà altrui, quali segreti commerciali, dati di terzi, o informazioni riservate di natura aziendale (art. 15 del GDPR, **diritto di accesso**);

- ✓ ottenere la rettifica dei dati personali inesatti o l'integrazione di quelli incompleti (art. 16 del GDPR, **diritto di rettifica**);
- ✓ ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano, quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 17 del GDPR (dati non più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti; revoca del consenso; opposizione al trattamento; trattamento illecito; cancellazione necessaria per adempiere ad un obbligo legale), salvo che il trattamento sia necessario per adempiere a un obbligo legale o per la difesa di un diritto in sede giudiziaria (art. 17 del GDPR, **diritto alla cancellazione o all'oblio**);
- ✓ ottenere la limitazione del trattamento (cioè la temporanea sottoposizione dei dati alla sola operazione di conservazione) in presenza di determinate condizioni, quali la contestazione da parte dell'interessato dell'esattezza dei dati personali, l'opposizione dell'interessato alla cancellazione di dati trattati illecitamente, necessità dei dati per l'accertamento o la difesa di un diritto dell'interessato in sede giudiziaria (art. 18 del GDPR, **diritto di limitazione del trattamento**);
- ✓ ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano, e trasmetterli a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti, qualora il trattamento sia basato sul consenso o su un contratto ed effettuato con mezzi automatizzati (art. 20 GDPR, **diritto alla portabilità dei dati**);
- ✓ opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali effettuato per motivi connessi alla Sua situazione particolare, quando il trattamento si basi sull'art. 6, par. 1, lett. e) o f) del GDPR (esecuzione di un compito di interesse pubblico o legittimo interesse del Titolare). In tal caso, il Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i dati, salvo che sussistano motivi legittimi cogenti che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell'interessato, oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria (art. 21 GDPR, **diritto di opposizione**);
- ✓ non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvo che la decisione sia necessaria per un contratto, o sia autorizzata da una legge, oppure sia fondata sul consenso esplicito dell'interessato, e ciò a condizione che siano previste adeguate garanzie, come l'intervento umano, la possibilità di esprimere opinioni o di contestare la decisione (art. 22 GDPR, **diritto a non essere sottoposto a decisione automatizzata**).

Le richieste formulate ai sensi del GDPR sono trattate dal Titolare o dal DPO senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, entro un mese dal loro ricevimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 12, paragrafo 3, del GDPR. Tale termine potrà essere prorogato di ulteriori due mesi qualora ciò si renda necessario in ragione della complessità o del

numero delle richieste; in tal caso, il Titolare o il DPO informeranno l'interessato entro un mese dal ricevimento della richiesta, indicando i motivi della proroga.

L'esercizio dei diritti da parte dell'interessato è, di regola, gratuito. Tuttavia, nei casi di richieste manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il Titolare potrà addebitare un contributo spese ragionevole o rifiutare di darvi seguito, ai sensi dell'art. 12, paragrafo 5, del GDPR, dandone motivata comunicazione all'interessato.

In ogni caso, qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali che lo riguarda violi la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, salvo il diritto di adire le competenti autorità giurisdizionali nazionali, conformemente agli artt. 78 e 79 del GDPR, egli ha il diritto di proporre **reclamo** all'autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o nello Stato in cui si è verificata la presunta violazione, che, per l'Italia, è l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it), ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

Ai sensi dell'art. 2-undecies del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy"), i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR non possono essere esercitati qualora dall'esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante. In tale ipotesi, i diritti in questione possono essere esercitati per il tramite dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (con le modalità di cui all'art. 160 del Codice Privacy), la quale informa l'interessato di avere eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Quanto al segnalato, i diritti previsti negli artt. 15 e ss. del GDPR devono essere limitati per quanto attiene all'identità del segnalante, in quanto confliggenti con il diritto alla tutela dell'anonimato del segnalante medesimo.

10. AGGIORNAMENTI DELL'INFORMATIVA

La presente informativa potrà essere modificata in tutto o in parte, anche per aggiornamenti e adeguamenti normativi legati al Regolamento sull'Intelligenza Artificiale (AI Act). In caso di cambiamenti significativi, verrà data adeguata comunicazione agli interessati o l'informativa verrà resa disponibile sul sito *web* della Società.